



**CITTA' DI MESAGNE**  
(Provincia di Brindisi)

**UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**

**COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 3 del 18/04/2018**

Oggetto: Ordinanza di divieto parziale di utilizzo delle acque emunte dal pozzo artesiano presso il Canile Comunale di contrada Casacalva.

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- In data 13.04.2018 il Comando Carabinieri per la tutela della salute N.A.S. di Taranto trasmetteva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi il verbale di ispezione e contestuale sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p. in relazione all'art.95 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 e all'art. 2 della L.R. 18/99 e s.m.i. di *“un pozzo artesiano realizzato in assenza delle dovute autorizzazioni/concessioni, le cui acque, tal quali, vengono utilizzate per l'abbeveraggio dei cani ricoverati presso il canile comunale, nonché per gli usi degli ambulatori veterinari e della casa del custode”*;
- Che il suddetto provvedimento scaturiva dal precedente sopralluogo effettuato dal medesimo Comando dei carabinieri in data 07.03.2018 a seguito del quale si procedeva al sequestro probatorio dell'intera struttura ricettiva per cani;

**PRESO ATTO CHE** dai verbali trasmessi dal Comando Carabinieri per la tutela della salute N.A.S. di Taranto risulta che:

- Presso il canile di proprietà del comune di Mesagne sito in contrada Casacalva s.n.c. affidato in gestione alla Cooperativa Terra Viva sito in Comune di Mesagne al fg. 101 part. 115 è stato realizzato un pozzo artesiano al confine della recinzione dell'area che ospita il canile e sul bordo della strada interpodereale senza le autorizzazioni richieste dalla legge (art. 95 R.D. 11.12.1933 n. 1775 ed artt. 2 e ss. L.R. Puglia n. 18/1999);
- Sono stati effettuati dal predetto pozzo prelievi di campione di acque emunte che saranno trasmessi ai laboratori dell'ARPA Puglia per le analisi chimico-fisiche volte a verificare la presenza di eventuale contaminazione batteriologiche o la presenza di altre sostanze che rendano le acque non potabili;

**VISTO ORA** il Decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi DI NON CONVALIDA di sequestro probatorio e di restituzione dei beni notificato in data 14.04.2018 sulla base della considerazione che non si configura un illecito di carattere penale il mero utilizzo e somministrazione per il consumo anche umano di acque emunte da un pozzo non autorizzato almeno fino a quando non sarà eventualmente accertata la contaminazione o la presenza di sostanze che rendano l'acqua una sostanza pericolosa per la salute;

**RITENUTO TUTTAVIA** nelle more di conoscere l'esito dei campioni delle acque in corso presso ARPA PUGLIA (chimo fisiche e batteriologiche) e a scopo puramente precauzionale di interdire parzialmente l'utilizzo delle acque provenienti dal pozzo in oggetto al fine di tutelare la salute dei cani ospitati nel Canile nonché agli operatori presenti all'interno della struttura;

**VISTO** l'art. 5 comma 3 del D.lgs 31/2001 e s.m.i. che prevede che siano adottate misure appropriate qualora sussista il rischio che le acque non siano conformi ai valori di legge e che si provveda affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare;

**VISTO ALTRESI'** l'art. 10 comma 1 del d.lgs. 31/2001 che stabilisce che “ *Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato "I", l'azienda unità sanitaria locale interessata, comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate*”.

**VISTI:**

- il Titolo III Capo IV, del Testo Unico dette Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n.1265/34;
- il D.Lgs. 31/2001 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 27/02)”;
- l'art.50 comma 4 del D.Lgs.18.8.2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali “;

Tutto ciò premesso

**ORDINA**

Di vietare - in via cautelativa e fino alla conoscenza dell'esito dei campioni delle acque in corso presso ARPA PUGLIA - l'utilizzo dell'acqua prelevata dal pozzo artesiano presso il Canile Comunale di contrada Casacalva (ubicato fg. 101 particella 115, al confine della recinzione dell'area che ospita il canile e sul bordo della strada interpodereale);

**E' consentito in via esclusiva l'utilizzo delle acque emunte dal pozzo suddetto per la pulizia dei piazzali;**

**DISPONE**

di provvedere nelle more di conoscere l'esito dei campioni delle acque in corso presso ARPA PUGLIA all'approvvigionamento esterno di acque potabili per abbeverare gli animali e per gli usi domestici legati all'igiene personale degli operatori;

L'inottemperanza della presente ordinanza, fatte salve le ulteriori responsabilità di natura penale ed amministrativa, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 del d.lgs. 31/01 e s.m.i.

**DISPONE ALTRESI'**

che la presente ordinanza:

- sia notificata al Sig. Sergio Guarini – Presidente e legale rappresentante della Cooperativa Terra Viva, nato a Mesagne l'8.3.1960 e custode del canile, per gli adempimenti di competenza;

- sia pubblicata all'albo pretorio del Comune;
- sia trasmessa:
  - o al Sig. Prefetto della Provincia di Brindisi;
  - o alla ASL – sede di Mesagne – Piazza Gioberti - Mesagne;
  - o Al Comando Carabinieri per la Tutela della salute NAS di Taranto – via Bruno n. 1 – pad Vinci – 4° piano presso Ospedale SS. Annunziata;
  - o all'ARPA – Dipartimento Prov.le via Galanti n. 16 – 72100 Brindisi
  - o Al Comando di Polizia Locale di Mesagne;

### **A V V E R T E**

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7.8.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giorgia Vadacca.

Mesagne, **18/04/2018**

IL SINDACO

**F.TO Dott. MOLFETTA Pompeo**

## ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1457 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

*Mesagne, li 18/04/2018*

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO \_\_\_\_\_

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.